



TRIBUNALE DI FROSINONE

PRESIDENZA

Via F.Calvosa C.F. 80008870604 tel 0775-3611 fax 0775-203269

PEO:prot.tribunale.frosinone@giustizia.it *PEC: prot.tribunale.frosinone@giustiziacert.it

Prot. n. 198/19

Frosinone, li 18 GEN. 2019

Al Sig. Presidente
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Frosinone

OGGETTO: Protocollo per la liquidazione standardizzata dei compensi dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato e ai difensori d'ufficio.

Trasmetto copia del Protocollo per la liquidazione standardizzata dei compensi dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato e ai difensori d'ufficio sottoscritto in data odierna

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Paolo Sordi



TRIBUNALE DI FROSINONE SEGRETARIA
18 DIC 2018
Prot. N. 19/19 int.

**TRIBUNALE
DI FROSINONE**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI FROSINONE**

**PROTOCOLLO PER LA LIQUIDAZIONE STANDARDIZZATA DEI COMPENSI
DEI DIFENSORI DEI SOGGETTI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
E AI DIFENSORI D'UFFICIO**

Il Presidente del Tribunale di Frosinone e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone,

considerato che il D.M. 55/2014 prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali e che è pertanto utile individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi ai difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a carico dello Stato e ai difensori d'ufficio, per rendere effettiva, rapida e agevole la loro determinazione e per ridurre il numero delle opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell'Erario, avvertendosi la necessità di giungere a valutazioni rispettose del decoro della professione forense e il più possibile omogenee,

convengono sull'opportunità di adottare la *tabella di liquidazione standardizzata* allegata al presente Protocollo, la quale prevede diverse *ipotesi base* - correlate alle varie tipologie processuali - con *fattori correttivi* da applicare nei casi in cui ricorrano talune fattispecie processuali.

Nei casi in cui il difensore (sia dell'imputato che della parte civile) formuli la richiesta di liquidazione aderendo al presente Protocollo, l'istanza di liquidazione potrà anche essere depositata in udienza, prima che il Giudice si ritiri in camera di consiglio o riservi la decisione. In tal caso, il Giudice - considerata anche la previsione dell'art. 83, comma 3 *bis*, d.P.R. n. 115 del 2002, introdotta dall'art. 1, comma 783, legge n. 208 del 2015 - provvederà a decidere sull'istanza di liquidazione durante la camera di consiglio per la decisione del giudizio e darà lettura del decreto di liquidazione dopo quella del provvedimento conclusivo del giudizio, con contestuale consegna di copia del decreto



alle parti, previa rinuncia, da parte di entrambe, alla notifica (ciò consentirà un notevole sgravio di lavoro per le cancellerie, che non dovranno notificare la decisione) ed all'impugnazione del detto decreto (ciò consentirà una ulteriore accelerazione ed agevolazione della lavorazione del provvedimento di liquidazione, mediante l'invio immediato all'Ufficio Spese di Giustizia senza attendere la scadenza del termine di 20 giorni previsto dalla normativa, per l'impugnazione).

Nel caso in cui il Tribunale riservi la propria decisione in merito al giudizio principale (incidente di esecuzione), il decreto di liquidazione verrà - se possibile - immediatamente emesso e letto in udienza (con consegna di copia del decreto alle parti, se possibile) o in ogni caso non oltre il deposito della decisione (e in tal caso dovrà essere notificato alle parti).

Affinché il Giudice possa emettere immediatamente il decreto di liquidazione, sarà però indispensabile che la richiesta di liquidazione sia presentata nel rispetto degli importi della tabella standardizzata, necessariamente utilizzando le modalità definite nel file Excel per il calcolo automatico dei compensi che sarà messo a disposizione sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone, in modo da consentire al Giudice il riscontro della corretta adesione al Protocollo e ai suoi parametri di liquidazione, rendendo così più agevole e veloce l'emissione del provvedimento di liquidazione.

Si specifica che la fase introduttiva verrà liquidata nelle ipotesi di cui all'art. 12, comma 3, D.M. 55/2014 e nelle ipotesi di cui al libro VII, titolo I, capo II c.p.p. (atti introduttivi)


Al momento della richiesta di liquidazione, **il difensore avrà quindi cura di depositare:**

- istanza di liquidazione (redatta conformemente al presente Protocollo)
- decreto di ammissione al patrocinio a spese dello stato, ovvero
- decreto di irreperibilità, ovvero
- prova documentale del tentativo infruttuoso di recupero del credito professionale nei confronti dell'assistito
- stampa del file Excel o del link (per il calcolo automatico degli onorari), specificamente compilato in relazione al giudizio per cui si chiede la liquidazione, che sarà reso disponibile sui siti Internet dei firmatari del presente Protocollo.

Frosinone, 18 gennaio 2019.

Il Presidente del Tribunale

Dott. Paolo Sordi



Il Presidente del COA

Avv. Vincenzo Galassi




TABELLA STANDARDIZZATA

TRIBUNALE MONOCRATICO

IPOTESI BASE A

(sentenze ex art. 129 c.p.p., incidenti di esecuzione di scarso rilievo)

- per la fase di studio € 225,00
- per la fase decisoria € 675,00
- Totale € 900,00 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= € 600,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE B

(patteggiamenti)

- per la fase di studio € 325,00
- per la fase decisoria € 675,00
- Totale € 1.000,00 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= € 666,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE C

(direttissime con convalida, concluse con patteggiamento o rito abbreviato)

- per la fase di studio € 225,00
- per la fase istruttoria € 540,00
- per la fase decisoria € 675,00
- Totale € 1.440,00 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= € 960,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE D

(rito abbreviato semplice)

- per la fase di studio € 325,00
- per la fase decisoria € 875,00
- Totale € 1.200,00 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= € 800,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE E

(rito abbreviato condizionato)

- per la fase di studio € 375,00
- per la fase istruttoria € 675,00
- per la fase decisoria € 675,00
- Totale € 1.725,00 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= € 1.150,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE F

(dibattimento ipotesi base)

- per la fase di studio € 225,00



- per la fase istruttoria € 675,00
- per la fase decisoria € 675,00
- Totale € 1.575,00 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= € 1.050,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE G

(dibattimento ipotesi base con fase introduttiva)

- per la fase di studio € 225,00
- per la fase introduttiva € 270,00
- per la fase istruttoria € 675,00
- per la fase decisoria € 675,00
- Totale € 1.845,00 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= € 1.230,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE H

(dibattimento ipotesi complessa: si considera tale quella con oltre tre testi esaminati)

- per la fase di studio € 225,00
- per la fase istruttoria € 875,00
- per la fase decisoria € 1.000,00
- Totale € 2.100,00 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= € 1.400,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE I

(dibattimento ipotesi complessa: si considera tale quella con oltre tre testi esaminati; con fase introduttiva)

- per la fase di studio € 225,00
- per la fase introduttiva € 270,00
- per la fase istruttoria € 875,00
- per la fase decisoria € 1.000,00
- Totale € 2.370,00 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= € 1.580,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

ooo ooo ooo

Individuata l'ipotesi base in cui rientra il giudizio per cui si chiede la liquidazione, a questa dovranno essere applicati dei

FATTORI CORRETTIVI
(automaticamente calcolati dal file Excel)
in caso di

Partecipazione ad ulteriori udienze oltre la terza, ad esclusione di quelle di mero rinvio:
+ € 200 per ogni ulteriore udienza

Giudizi in cui l'assistito del richiedente la liquidazione sia detenuto per quella causa: + € 200

Giudizi che riguardano reati di competenza del Tribunale Collegiale: + 50%

Giudizio con oltre tre imputati: + 25%

Giudizio con più di cinque capi di imputazione: + 30%

Presenza di più assistiti del richiedente: v. criteri di legge (art. 12, co. 2, D.M. 55/14)

Presenza di più controparti processuali (nel caso di presenza di parte/i civile/i): v. criteri di legge (art. 12, co. 2, D.M. 55/14)

N.B.

Gli aumenti sono fissi e vengono determinati ciascuno sulla somma base indicata nelle varie ipotesi, così come automaticamente calcolato dal *file Excel* che dovrà essere necessariamente utilizzato per il calcolo degli onorari, stampato ed allegato all'istanza di liquidazione. Tale *file* verrà reso disponibile sul sito internet del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone.

